COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL
NATISONE
E TORRE

SKUPNOST GORSKEGA OBMOČJA NADIŽA IN TER - COMUNITÂT DI MONT DAL NADISON E DE TOR

Iniziativa realizzata con il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
- ANNO 2026 -
per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili

Approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 328__ del _02/11/2026

Il presente Bando viene redatto in attuazione:

- della legge regionale 08 aprile 2021 n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e ss.mm.ii.;

- del Regolamento emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.P.Reg. n. 033/2023 "*Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale");*

- del Regolamento della Comunità di montagna del Natisone e Torre per la concessione di contributi per interventi di installazione sistemi di sicurezza, approvato dall'Ente con deliberazione dell'A.S.D. n. 18 del 04/07/2024 e succ. mod. da ultima con deliberazione A.S.D. n. 24/2024.

- del Regolamento emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.P.Reg n. 95/2026 *"Regolamento di modifica al Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale") emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023 n. 33;*

- della legge regionale 06 agosto 2026 n. 9 **"***Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*" art. 9 c. 142;

- della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 24/10/2026 avente ad oggetto *"ATTO DI INDIRIZZO - "Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza individuati dal D.P.Reg. 033/2023 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2021" - ANNO 2026"*

ART. 1 - FINALITA'

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre, con il presente Bando e relativa modulistica, adottati ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.P.Reg. n. 033/2023 mod. dal D.P.Reg. n. 95/2026 nonché del Regolamento in vigore nell'Ente, disciplina le modalità di presentazione della domanda per la concessione del contributo, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per interventi relativi all'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili ubicati nei Comuni di **Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento e Torreano.**

ART. 2 – RISORSE

Le risorse assegnate alla Comunità di montagna del Natisone e Torre, in nome e per conto dei Comuni sopra richiamati, di cui alla L.R. 21/2019 e ss.mm.ii, a seguito domanda di finanziamento presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 9, c. 142 della L.R. n. 9/2026 e successivo Decreto n. 55002/GRFVG del 12/10/2026 "*Assegnazione agli Enti Locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi si sicurezza individuati dal D.P.Reg. 033/2023, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2021. Approvazione riparto delle risorse per l'anno 2026"* della Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – Servizio polizia locale, sicurezza e politiche immigrazione, prot. in arrivo A0006274/2026, ammontano a **€ 137.012,96.**

ART. 3 - INTERVENTI FINANZIABILI

1. I contributi sono concessi **prioritariamente** per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti:
 a) in un Comune appartenente alla Comunità di montagna del Natisone e Torre;
 b) da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Espletata la graduatoria e la concessione dei contributi ai richiedenti di cui al comma precedente, le ulteriori risorse possono essere destinate, in misura non inferiore al 60 e non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile, per le domande riguardanti:
 - condomini per le parti comuni;
 - immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
 - immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
 - edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a contributo **l'acquisto e l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza** nonché le eventuali spese professionali connesse.
2. I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza.
 Rientrano tra gli interventi:
 a) acquisto ed installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, il potenziamento o l'ampliamento di telecamere collegate, anche con individuazione satellitare, con centrali di vigilanza privata, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
 b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.
3. Tutti i beni **devono essere di nuova produzione** e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi (dichiarazioni di conformità) alle norme stesse ed avere le garanzie di legge. Il costo della manodopera rientra tra le spese ammissibili.
 L'eventuale installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* sulla tutela della *privacy,* in attuazione del

Regolamento UE 679/2016 – D. lgs. 101/2018 e dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni e prescrizioni previste dalla vigente normativa.
In caso di acquisti "on line" viene richiesta la dichiarazione di installazione da parte di un professionista qualificato.

4. Gli interventi sono eseguiti su immobili o porzioni di essi di proprietà e/o altro diritto di godimento (es. usufrutto, comproprietà, locazione, ecc.) del soggetto richiedente.
5. Sono ammesse a contributo **le spese sostenute dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 il cui pagamento è avvenuto antecedentemente alla presentazione della domanda.**
6. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati da un documento attestante l'avvenuto pagamento (es. bonifico bancario, estratto conto).
7. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, che abbia gli stessi requisiti del soggetto che ha presentato la domanda.

ART. 5 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono esclusi dal contributo:
 a) gli interventi di installazione, acquisto e posa di: casseforti, cancelli di accesso, recinzioni poste a delimitazione della proprietà;
 b) i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITO DI AMMISSIBILITA'

A) Immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche art. 3 c. 1

1. Per accedere al contributo i soggetti richiedenti (persone fisiche) devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 a) cittadinanza italiana;
 b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri);
 c) cittadinanza straniera, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 d) altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme comunitarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono possedere altresì i seguenti requisiti:
 a) essere proprietari o comproprietari o titolari di un diritto reale di godimento ovvero intestatari di contratto di locazione o comodato con l'autorizzazione scritta del proprietario, relativamente ad immobile ad uso abitativo o di parte di esso ed avere in tale immobile la residenza anagrafica;
 b) essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa;
 c) essere residenti, in uno dei quindici Comuni indicati nell'articolo 1, nell'immobile o porzione di esso oggetto dell'intervento;
 d) NON avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di residenza;
 e) eventuale ISEE in corso di validità (non obbligatorio ma determinante in fase di formazione della graduatoria).
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del contributo. L'eventuale perdita dei requisiti potrà dar luogo alla revoca del contributo ed all'attivazione delle procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
4. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo, anche se la stessa può riguardare più tipologie di interventi finanziabili. In caso di presentazione di più domande per lo stesso immobile, verrà presa in considerazione quella protocollata per ultima e farà fede la data di presentazione.

5. Le spese per la realizzazione dei lavori possono essere sostenute anche dai familiari, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) o dai conviventi di fatto, ai sensi della Legge n. 76/2016, del proprietario o del detentore dell'immobile che presenta la domanda.
In questo caso il detentore dell'immobile presenta e firma la domanda, indicando i dati del soggetto che ha effettuato il pagamento nell'apposito riquadro previsto nel modulo di domanda.
I soggetti che effettuano il pagamento devono essere conviventi (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico) con il proprietario o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento e devono avere i requisiti di cui al presente articolo.

B) Parti comuni di condomini art. 3 c. 2

1. Per il finanziamento degli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini la domanda potrà essere presentata da coloro che posseggono i seguenti requisiti:
 a) essere comproprietario della parte comune, legale rappresentante o amministratore del condominio;
 b) NON avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di ubicazione dell'immobile;
 c) la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli assensi dei condomini previsti dal Codice civile ovvero dal regolamento condominiale.

2. Per le parti comuni dei condomini può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie di interventi finanziabili. In caso di presentazione di più domande per lo stesso immobile, verrà presa in considerazione quella protocollata per ultima e farà fede la data di presentazione.

3. Tutti i requisiti indicati ai punti 1 e 2, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed anche al momento dell'erogazione del contributo.

C) Immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale art. 3 c. 2

1. Sono finanziabili gli interventi eseguiti presso gli immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale che abbiano stipulato concordati o intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione così come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini della Legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

2. La domanda potrà essere presentata da coloro che posseggono i seguenti requisiti:
 a) essere proprietario o legale rappresentante di soggetto proprietario di immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
 b) essere titolare di un diritto reale di godimento, di contratto di locazione o comodato di immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale.

4. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere ubicato nel territorio di uno dei Comuni parte della Comunità di montagna del Natisone e Torre.

5. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

D) Immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali art. 3 c. 2

1. Sono finanziabili gli interventi eseguiti presso gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili. In caso di presentazione di più domande per lo stesso immobile, verrà presa in considerazione la più recente.
Possono presentare domanda i soggetti che al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
 a) essere legale rappresentante dell'attività sita nell'immobile adibito ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali oggetto di intervento; le spese dell'intervento dovranno risultare essere state sostenute dall'attività stessa (o comunque dallo stesso legale rappresentante nella medesima qualifica).
 b) Non sono ammessi i soggetti che al momento della data della domanda si trovino in stato di liquidazione, anche volontaria, o per i quali risultino avviate procedure fallimentari (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, altre procedure concorsuali) o risulti in corso un procedimento per la dichiarazione di procedure fallimentari.

2. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere ubicato nel territorio di uno dei Comuni parte della Comunità di montagna del Natisone e Torre.

3. I soggetti dovranno possedere i requisiti di cui al precedente punto alla data di presentazione della domanda.

E) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali art. 3 c. 2

1. Sono finanziabili gli interventi eseguiti presso gli immobili ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 c. 1 adibiti ad edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili. In caso di presentazione di più domande per lo stesso immobile, verrà presa in considerazione la più recente.

Possono presentare domanda i soggetti che al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

a) essere proprietario dell'immobile e/o legale rappresentante ovvero essere titolare/direttore/curatore delle attività, è necessario attestare la destinazione dell'immobile.

2. Le spese dell'intervento dovranno risultare essere state sostenute dall'attività stessa (o comunque dallo stesso legale rappresentante nella medesima qualifica).

3. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere ubicato nel territorio di uno dei Comuni facenti parte della Comunità di montagna del Natisone e Torre.

4. I soggetti dovranno possedere i requisiti di cui al precedente punto 1 alla data di presentazione della domanda.

ART. 7 - LIMITI DI IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo massimo di spesa ammessa a contributo per tutte le tipologie di intervento è pari a euro 3.000,00= IVA inclusa, per ogni singola domanda;

2. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000,00= IVA inclusa.

3. Il contributo erogabile è pari al 70 per cento della spesa ammessa a contributo e pertanto, non potrà essere superiore a euro 2.100,00= ed inferiore a euro 700,00=. per ogni singola domanda.

4. I contributi saranno erogati in base alla posizione occupata nella specifica graduatoria, formata nelle modalità indicate negli articoli seguenti.

5. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento del fondo così come indicato al successivo art. 10 e secondo la suddivisione prevista dallo stesso, salvo ulteriore disponibilità di fondi.

6. Sono ammissibili a contributo le spese la cui fattura è stata emessa **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026** ed il cui pagamento da parte del richiedente è avvenuto **dal 1° gennaio 2026 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2026.**

7. La documentazione giustificativa della spesa dovrà essere intestata al soggetto richiedente, ovvero ad uno dei soggetti indicati al precedente art. 6, e sarà costituita dalla fattura o altro documento fiscale equivalente, corredati dalla quietanza di pagamento o dalla ricevuta di esecuzione del bonifico bancario (non dall'attestazione).

8. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, purchè abbia gli stessi requisiti di cui all'art. 6.

9. Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda va presentata, a pena di esclusione dal procedimento di assegnazione del contributo, dalla data di pubblicazione del presente BANDO ed **entro e non oltre il giorno 31/01/2027.**

2. I soggetti interessati a richiedere i contributi, **residenti** nei Comuni di **Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, e Torreano** , sono tenuti a presentare la domanda esclusivamente alla Comunità di montagna del Natisone e Torre , utilizzando il modello allegato, con le seguenti modalità:

- **a mezzo PEC, invio esclusivo per i possessori di indirizzo PEC a:** comunita.natisone-torre@certgov.fvg.it con le modalità di cui al successivo c. 6 punti 2 e 3;

- **<u>presentazione a mano o a mezzo raccomandata</u>:**
 - **Uffici in Tarcento** Via C. Frangipane 3 – 33017 Tarcento – 2^ piano Villa Pontoni
 - **Uffici in San Pietro al Natisone** Via Arengo della Slavia 1 – 33049 San Pietro al Natisone

 Nei seguenti orari: **lunedì/mercoledì/ venerdì** dalle ore **09:00** alle ore **13:00**
 martedì/giovedì dalle ore **14:30** alle ore **17:00**

- **A pena di esclusione, non è consentito l'invio delle domande <u>tramite mail ordinaria</u>;**

3. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. **Il recapito della domanda entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente**.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla dispersione della domanda o al suo smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.

4. La domanda DEVE essere sempre firmata dal richiedente, sia nel formato cartaceo sia nel formato digitale.
<u>Qualora venga utilizzata la casella di Posta Elettronica Certificata PEC per l'invio della domanda, è possibile, in alternativa al documento digitale firmato digitalmente, inviare una scansione in formato PDF/A (non sono ammessi formato immagine come .jpg, .png o .tiff) del documento cartaceo con apposta la firma autografa, in tal caso è necessario allegare un valido documento d'identità del richiedente,</u>

5. Per tutte le modalità di inoltro, **farà fede la data e l'ora di arrivo al Protocollo della Comunità di montagna del Natisone e Torre.**

6. **La domanda, soggetta all'IMPOSTA DI BOLLO pari ad € 16,00**, come previsto dalla vigente normativa, viene assolta nei seguenti modi e con le seguenti modalità di inoltro:
 1. **<u>nel caso di presentazione a mano o a mezzo raccomandata</u>**, mediante apposizione di marca da bollo, appositamente annullata sul frontespizio della domanda;
 2. **<u>nel caso di invio a mezzo PEC (</u>**<u>invio esclusivo per i possessori di PEC</u>**<u>), di una domanda compilata a mano e sottoscritta con firma autografa</u>**, la marca da bollo va annullata ed apposta sul frontespizio della domanda scansionata;
 3. **<u>nel caso di invio a mezzo PEC (</u>**<u>invio esclusivo per i possessori di PEC</u>**<u>), di una domanda compilata e firmata digitalmente</u>**, viene utilizzato esclusivamente il modello "*Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza ai sensi del DPR 642/1972 e dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011"* da allegare alla domanda stessa.

7. Il soggetto che intende richiedere il contributo deve presentare domanda **(utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Ente ed allegato al presente Bando) debitamente sottoscritta** con firma autografa o digitale.

8. La domanda verrà considerata **inammissibile e soggetta ad esclusione,** qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati:
 a) mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
 b) presentazione in data antecedente o successiva a quella indicata nel presente articolo 8 c.1;
 c) presentazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo del bando;
 d) inoltro della domanda tramite mail ordinaria;
 e) mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente in caso di domanda con firma autografa;
 a) mancata presentazione dei documenti giustificativi del pagamento: fattura o altro documento fiscale corredati da quietanza di pagamento o dalla ricevuta di esecuzione del bonifico bancario (non è valida l'attestazione di richiesta di bonifico).

9. Per ciascuna unità immobiliare può essere presentata **una sola domanda di contributo** anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili.

<u>ART. 9 – AVVIO ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</u>

1. L'avvio del procedimento **coincide con la data di protocollazione della domanda**.

2. Nel corso del procedimento potranno essere richieste agli interessati eventuali integrazioni di documentazione, diversa da quella necessaria per l'ammissibilità della domanda o chiarimenti in forma scritta che dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato nella richiesta.
3. Scaduto il termine di presentazione delle domande, si procederà con l'iter di verifica delle domande pervenute e precisamente:
 a. verificare la correttezza formale della domanda e la sussistenza dei requisiti indispensabili all'ammissibilità al finanziamento;
 b. formare, per ogni categoria, la graduatoria delle domande, in applicazione all'art. 10
4. A seguito dell'approvazione delle graduatorie, la Comunità di montagna concluderà i procedimenti disponendo i pagamenti del contributo assegnato, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo all'erogazione delle risorse finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, così come previsto all'art. 8 c. 1 del D.P.Reg. n. 95/2026.

ART. 10 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1, la Comunità di montagna provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria, **unica per tutti i Comuni** facenti parte della stessa.
2. Si procederà prioritariamente alla formazione della graduatoria delle domande riguardante gli immobili di cui all'art. 3 comma 1 del presente Bando, redatta con la seguente modalità:
 - in base all'indicatore ISEE in ordine crescente, a parità di ISEE secondo l'ordine di arrivo al Protocollo generale;
 - la mancanza dell'indicatore ISEE non dà luogo all'esclusione della domanda, ma all'inserimento della stessa in coda alla graduatoria, secondo l'ordine temporale di arrivo al Protocollo generale della Comunità di montagna.
3. Successivamente alla formazione della graduatoria di cui al precedente comma 2, la Comunità di montagna, in relazione ad eventuali somme residuali, provvederà alla formazione ed approvazione della graduatoria delle domande pervenute riguardante gli immobili di cui all'art. 3 c. 2, redatta in base alla data di protocollazione in ordine crescente (priorità a chi ha prima consegnato l'istanza con tutta la documentazione allegata e corretta – in caso diverso farà fede la data di inoltro dell'integrazione).
4. La graduatoria finale riferirà:
 - all'elenco delle domande accolte;
 - all'elenco di quelle non finanziabili per esaurimento del fondo;
 - all'eventuale elenco delle domande non ammissibili, comprensivo delle relative motivazioni.
5. Le domande saranno finanziate, secondo l'ordine previsto dalle graduatorie e sino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

ART. 11 - CONTROLLI, REVOCHE, RINUNCE AL CONTRIBUTO

1. **Controlli**
 L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000.
 Potranno essere operati dei controlli, a cura degli uffici competenti, allo scopo di verificare la congruità e lo stato di corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo.
 I beneficiari del contributo devono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo per 5 anni.

2. **Revoche**
 Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, del contributo in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Comunità di montagna del Natisone e Torre o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero.

3. **Rinunce al contributo**
 Il beneficiario del contributo può comunicare la rinuncia alla richiesta di erogazione del contributo mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta, prima dell'approvazione della graduatoria.

ART. 12 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

1. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. DPR 412/2000 e ss.mm.ii., saranno trattati in conformità Regolamento (UE) 2016/679.
2. I soggetti hanno facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (DRP) o Data protection officer (DPO) - Regolamento U.E. 2016/679 – è la dott.ssa Elena Feresin incaricata con DIM n. 138/2025 pec. comunita.natisone-torre@certgov.fvg.it .

ART. 13 - RICORSO

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg o in alternativa ricorso straordinario entro 120 gg., dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

ART. 14 - INFORMAZIONI E DATI DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente bando e relativa modulistica sono pubblicati e reperibili nella Home Page del sito istituzionale della **Comunità di montagna del Natisone e Torre** **www.natisone-torre.comunitafvg.it**.
 Al fine di dare adeguata pubblicità e diffusione all'intervento, anche attraverso i propri siti istituzionali, la documentazione relativa al presente bando viene inviata ai Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Tecnica arch. Barbara Cernetig;
 Il Responsabile dell'Istruttoria è la Sig.ra Simonetta Zuliani, alla quale sarà possibile richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti telefonando al n. 0432/798234.

ART. 15 - PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari, sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale dell'Ente.
2. I dati identificativi delle persone fisiche non verranno pubblicati, nel rispetto della privacy si procederà ad utilizzare il numero di protocollo assegnato all'istanza.

Allegati: **A1)** MODELLO domanda